

CITTA' DI MONOPOLI Area Organizzativa VI – Polizia Locale

Prot. n. 40211 Ord. nr. 00407

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la sig.ra omissis.... con istanza pervenuta al prot.comunale nr.40174 del 27/05/2012 ha segnalato l'esigenza di individuare un'area di sosta riservata ai veicoli a servizio di persone disabili in prossimità della via Rattizzi, 135, e che lo stesso risulta già titolare del contrassegno invalidi nr.67/2012 rilasciato dal Comune di Monopoli in corso di validità e recante scadenza 19/05/2017;

DATO ATTO delle condizioni generali di salute del disabile (documentazione agli atti di questo ufficio) – che consentono di deambulare con difficoltà e per brevi tragitti e che a seguito delle quali è necessario che la stessa trovi parcheggio in prossimità della propria abitazione e che l'area riservata a soggetti disabili, in via generica e non riservata, già presente in via Rattazzi nei pressi del civico 131, risulta sempre occupata da soggetti che, seppur titolari dello specifico contrassegno per disabili, non risiedono nell'area di interesse, creando così disagio notevole agli utilizzatori aventi titolo residenti nella zona, e in modo particolare alla soggetto richiedente in premessa, e pertanto necessita che l'area già presente, sia riservata sola alla titolare disabile richiedente;

RITENUTE valide le motivazioni documentate ed accertate da personale di questo Comando di P.M. e dato atto del sopralluogo eseguito in loco da parte di personale dipendente;

VISTO l'art.27 della Legge 30 marzo 1978, n.118;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate;

VISTO il d.P.R. 24 luglio 1996, n.503, contenente le norme di attuazione dell'art.27 della precedente Legge n.104/92, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di "barriere architettoniche e trasporti pubblici";

LETTE la Circolare del Ministero dei LL.PP. del 07/03/1980, n.310 e la Circolare del Ministero LL.PP. del 13/06/1983, n.1030;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni previste e richiamate "latu sensu" dall'art.381 del d.P.R. 495/1992 e s.m.i., necessarie per la concessione a titolo esclusivo e gratuito dell'area già presente generica che sia riservata a favore della titolare del contrassegno per disabili nr.67, nelle immediate vicinanze della propria abitazione;

VISTI gli artt. 5/co.3°, 6, 7/co.1°lett. d), 39 e 188 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del c.d.s. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e s.m.i.;

VISTO 1'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 e s.m.i., "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

E' istituita una sosta riservata ai veicoli adibiti al servizio delle persone disabili in via Rattazzi, nei pressi del civico 131, riservata e utilizzabile a titolo "gratuito ed esclusivo" solo dal titolare del contrassegno n. 67/2012.

La presente Ordinanza revoca eventuali provvedimenti amministrativi emessi in precedenza ed aventi stesse finalità nel tratto di strada immediatamente prossimo al civico 131 lato monti della via Rattazzi.

La presente Ordinanza Dirigenziale ha validità fino alla data di scadenza della validità del contrassegno per disabili nr.67/2012 (prevista per il 19/05/2017) come rilasciato alla richiedente, ovvero fino alla data ultima di validità della patente di guida dell'istante, salvo diverse pubblico interesse della Pubblica Amministrazione.

La presente Ordinanza inoltre potrà essere prorogata alla sua scadenza, salvo diverso interesse della P.A., solo previa presentazione da parte dell'istante di documentazione aggiornata ed in corso di validità e di certificazione medica, rilasciata dalla struttura medico-legale dell'ASL di appartenenza, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo all'istituzione dell'area riservata indicata del Disposto.

La titolare del contrassegno invalidi n.67/2012 dovrà altresì comunicare tempestivamente al Comando Polizia Municipale di Monopoli, ogni variazione che dovesse sopravvenire durante il corso di validità della presente Ordinanza.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge, precisando che l'esecutività della presente ordinanza avverrà con l'apposizione della prescritta segnaletica che sarà apposta a cura di questo Comune.

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli ORGANI DI POLIZIA, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992.
- ➤ Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI^A.O. Polizia Locale del Comune di Monopoli.

DISPONE

di questa Ordinanza:

- La pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari Commissariato di Pubblica Sicurezza Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza Monopoli;
- Alla richiedente: sig.omissis..... Monopoli;
- L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, lì 28/07/2012 r.i.: Ag. D'Elia G.

Il Dirigente VI Area Organizzativa – Comandante P.M. (Magg. Dott. Michele Palumbo)